



Circolare n. 43

23 Ottobre 2023

Alle famiglie degli studenti

Oggetto: Polizza assicurativa scolastica

L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità in ordine alla **tutela infortunistica** degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione a cui, per il momento per il solo anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, *“limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate”* (articolo 18, comma 2, lettera f).

La polizza INAIL prevede esclusivamente due garanzie: morte e invalidità permanente con una franchigia del 5%. Non sostituisce quindi le coperture assicurative di cui si è finora usufruito mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa integrativa.

Risulta comunque opportuno continuare a stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli studenti dal momento che esse, generalmente, garantiscono una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL in base all'articolo 66 del DPR n. 1124/1965 sotto i seguenti profili:

- dell'ambito di applicazione (le polizze integrative estendono la tutela agli infortuni *in itinere* degli studenti);
- della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
- del pagamento delle spese mediche (le polizze integrative includono le spese fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici; spesso contemplano anche diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).

Inoltre, le polizze assicurative integrative stipulate dalle singole Scuole coprono, come noto, anche la RC (responsabilità civile) degli Alunni per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

Le polizze assicurative scolastiche, nella maggior parte dei casi, offrono quindi standard qualitativi e condizioni contrattuali difficilmente colmabili dalla sola polizza obbligatoria INAIL.

L'aspetto medico-infortunistico, inoltre, seppur estremamente importante, non è l'unico garantito dalle polizze integrative. Al ramo Infortuni si affianca quello altrettanto importante relativo alla Responsabilità Civile della scuola e degli studenti: infatti la polizza di Responsabilità Civile tutela il singolo o l'Ente dal rischio di dover pagare, a titolo di risarcimento, eventuali danni procurati a terzi a causa di una condotta colpevole. La polizza integrativa, quindi, interessa chiunque sia esposto al rischio di causare danni a terzi.

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93